

Il commercialista telematico

REGISTRATORI DI CASSA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

- A cura Dott. Antonio Gigliotti -

La Finanziaria 2008 al comma 271 dell'articolo 1 ha **rinvio** di un anno, **al 1° gennaio 2009**, la disposizione secondo cui i **registratori di cassa di nuova immissione** sul mercato dovranno essere **in grado di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate**, prevista dal D.L. n. 223/2006 e tuttora in attesa di attuazione.

L'art. 1, comma 271, Legge Finanziaria 2008, ha modificato l'art. 37, comma 37-bis del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **rinvio al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi**, i quali dovranno essere utilizzati da parte delle imprese esercenti il commercio.


Le norme che disciplinano la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio sono stata introdotte dal D.L. n. 223/2006, art. 37, commi da 33 a 37, e poi modificate dall'art. 1, commi 327 e 328 della legge finanziaria 2007, che hanno in particolare sostituito il comma 37 dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, **posticipando la decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2007 alla data che verrà individuata, per singole categorie di contribuenti, entro il 1° giugno 2008.**

Il comma 271 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 modifica il comma 37-bis stabilendo in particolare che:

- **gli apparecchi misuratori** di cui all'art. 1 della legge n. 18/1983, ossia registratori di cassa, terminali elettronici e bilance elettroniche, **che rilasciano lo scontrino fiscale, immessi sul mercato a partire dal 1 gennaio 2009** devono essere idonei alla **trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Il commercialista telematico

I



L’invio telematico dei corrispettivi

Si ricorda che è stato stabilito che per i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate, comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, vige l’obbligo di trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.

E’, però, rinviato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, **da adottarsi entro il 1° giugno 2008**, l’individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni, che decorreranno, come disposto dalla Finanziaria 2007, dalla data che verrà progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti.

Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi e di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il commercialista telematico

RICORDA

Il comma 35 del citato art.37 del D.L. 223/2006 concede un **credito d'imposta di 100 euro**, utilizzabile in compensazione, per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, finalizzato alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d'imposta, la cui misura è indipendente dal numero di apparecchi adattati, è concesso successivamente all'esecuzione dell'adattamento e al pagamento della relativa fattura.

Si ricorda, inoltre, che per i **nuovi registratori di cassa** è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisto nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 102, comma 5, del TUIR, il quale consente questa tipologia di deduzione solamente per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.

I suddetti apparecchi sono esentati dalla verifica periodica annuale disciplinata dal provvedimento del 28 luglio del 2003 del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Dott. Antonio Gigliotti
21 Febbraio 2008